

Art. 1 - Titoli di studio

1. La Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Vittoria" (in seguito denominata "Scuola"), ai sensi del Decreto Ministeriale 10 gennaio 2002 n.38 art.1 comma 2 e del Decreto Direttoriale 31 luglio 2003 di conferma del riconoscimento, rilascia titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe L-12 delle lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.
2. Ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.8 comma 1 il diploma rilasciato dalla Scuola al termine dei corsi di studio consente l'accesso al corso di laurea magistrale appartenente alla classe LM94 delle lauree magistrali in "Traduzione specialistica e interpretariato", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007, N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art. 6 commi 2 e 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004.

Art. 2 - Corsi di studio

1. Nella Scuola è istituito e attivato il corso di studio per mediatori linguistici, di durata triennale, regolato, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 artt. 9,10,11 e 12 in conformità agli obiettivi formativi qualificanti e alle attività formative indispensabili individuate nell'allegato al Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, per la classe L-12 delle Lauree universitarie in "Mediazione linguistica", di cui al Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 N. 386, allegato 2, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 2007.
2. Il corso di studio per mediatori linguistici prevede attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative; prevede percorsi formativi finalizzati al conseguimento di conoscenze, metodi e tecniche specifici delle aree professionali dell'interpretariato e della traduzione, del turismo e della comunicazione, del marketing e dell'impresa, dell'editoria, delle nuove tecnologie; nonché attività formative a scelta dello studente volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, e infine attività formative dirette ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra le quali, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, di cui al D.M. del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998 n.142, nonché al D.M. 22 ottobre 2007 n.270 art. 10 comma 5 lettere d) ed e). Per il conseguimento di tali obiettivi la Scuola propone idonei *curricula* o percorsi formativi.

Art. 3 - Obiettivi formativi qualificanti del corso di studio

1. Il corso di studio per mediatori linguistici fornisce agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dalle specifiche aree professionali della mediazione linguistica per l'editoria, per le imprese, per il turismo e il territorio, per le nuove tecnologie.
2. In particolare, ai sensi del D.M. 16 marzo 2007, allegato L-12 classe delle lauree in mediazione linguistica, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 153 della G.U. N. 155 del 6 luglio 2007, i diplomati nei corsi di studio della classe devono possedere:
 - a. una solida base culturale e linguistica e una conoscenza strumentale in almeno due lingue, tra le quali la lingua inglese, oltre alla lingua madre, e nelle relative culture, al livello C del Common European Framework of Reference del Consiglio d'Europa;
 - b. sicure competenze linguistico-tecniche orali e scritte sorrette da adeguato inquadramento metalinguistico;
 - c. specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue naturali e una adeguata formazione di base nei metodi di analisi linguistica;
 - d. nozioni di base e un'adeguata preparazione generale in campo economico-giuridico, storico-politico, geografico, socio-antropologico e letterario;
 - e. adeguate conoscenze delle problematiche di specifici ambiti di lavoro (istituzioni pubbliche, imprese produttive, culturali, turistiche, ambientali, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio e alle sue possibili evoluzioni, con riferimento anche alle dinamiche interetniche e interculturali;
 - f. inoltre devono:
 - g. essere in grado di utilizzare gli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
 - h. essere capaci di operare con autonomia organizzativa e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
3. I diplomati del corso di studio di mediazione linguistica svolgeranno attività professionali nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, di testi quali rapporti, verbali, corrispondenza; e di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e negli ambiti istituzionali. Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nel campo: dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; della ricerca documentale; della redazione, in lingua, e traduzione sia di testi aventi rilevanza culturale e letteraria, sia di altri generi testuali quali rapporti, verbali, corrispondenza; di ogni altra attività di assistenza linguistica alle imprese e agli enti e istituti pubblici, sia nell'ambito della formazione e dell'educazione linguistica sia nell'ambito dei servizi culturali rivolti a contesti multilinguistici e multiculturali e alla tutela dei dialetti e delle lingue minoritarie e delle lingue immigrate.

Art. 4 - Criteri di ammissione

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art.6 commi 1,3 e 6 per essere ammessi al corso di studio di cui all'art. 2 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 art.6 comma 6, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica.
2. E' richiesto altresì il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale; i requisiti per l'accesso sono i seguenti:
 - a. capacità di comprensione verbale: lo studente deve essere in grado di interpretare correttamente il significato di un brano o di una lezione in lingua madre, di farne un riassunto scritto e di rispondere a quesiti relativi al contenuto degli stessi;

- b. sufficiente conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco, italiano (per studenti stranieri); nozioni generali relative a lingue e culture straniere e alle nuove professionalità operanti nei settori dei rapporti internazionali.
3. Il test, diretto a verificare il possesso dei predetti requisiti e con funzione orientativa, si svolgerà prima dell'inizio dei corsi e consisterà in prove scritte e orali mediante le quali saranno valutate le competenze linguistiche e le attitudini dei candidati.
4. Ai sensi del Decreto Direttoriale del MIUR in data 10 marzo 2014 (G.U.n.69 del 24 marzo 2014) il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno al primo anno dei corsi è pari a 70 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 210 unità.
5. 7. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Art. 5 - Tipologia della didattica e impegni di studio

1. La tipologia delle forme didattiche prevede lezioni cattedratiche, seminari, esercitazioni, lettori e laboratori. Per ciascuna attività formativa la Scuola determina la tipologia delle forme didattiche, ne organizza le modalità di svolgimento secondo moduli semestrali e annuali, provvede all'individuazione della responsabilità, nonché alla programmazione, al coordinamento e alla verifica della qualità e dei risultati conseguiti.
2. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

Art. 6 - Attività formative

1. Ai fini indicati nell'art. 3, il corso di studio per mediatori linguistici:
 - a. comprende attività linguistico-formative finalizzate all'acquisizione e al consolidamento della competenza scritta e orale nella lingua madre e nelle due lingue straniere curricolari, nonché delle conoscenze fondamentali necessarie alla mediazione linguistica e interculturale;
 - b. comprende l'introduzione alla versione, ai fini della mediazione linguistica scritta, di testi inerenti alle attività dell'impresa o dell'istituzione; l'introduzione alla mediazione linguistica orale e versione a vista, nell'ambito dell'impresa o dell'istituzione, con particolare riferimento allo sviluppo di capacità quali, ad esempio: memorizzazione, presa delle note;
 - c. comprende un addestramento di base per lo sviluppo delle competenze necessarie all'interpretazione di trattativa; la prova finale verificherà anche le competenze relative alla mediazione linguistica mirata;
 - d. prevede insegnamenti economici e giuridici funzionali all'ambito di attività previsto, ovvero altri insegnamenti maggiormente collegati alla vocazione del territorio e alle finalità del corso;
 - e. prevede lo studio opzionale di una terza lingua straniera, per la quale sono richieste almeno due annualità nel percorso triennale;
 - f. prevede attività didattiche e seminariali dirette all'acquisizione di ulteriori conoscenze linguistiche, di abilità informatiche e relazionali, nonché tirocini formativi o corsi presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere e altre esperienze formative e culturali atte a favorire l'inserimento del laureato nel mondo del lavoro.
 - g. prevede al massimo 20 esami o valutazioni finali di profitto anche mediante prove di esami integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. L'Ente Gestore della Scuola, ai sensi dello Statuto art. 2 comma 4 e art. 3 commi 2-4, affida, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, lo svolgimento delle attività formative di cui al comma 1 a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato n.1 del presente regolamento ovvero a cultori della materia e ad esperti in possesso di idonea qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle stesse materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato n.1 del presente regolamento. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola. Il reclutamento dei docenti viene effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.
3. L'Ente Gestore, per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche della Scuola, può stipulare, in conformità ai criteri contenuti nel comma 2, con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, non dipendenti da università e anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per la realizzazione delle attività previste dall'art. 17 dello Statuto. La qualificazione degli studiosi od esperti, di cui sopra, è comprovata dal possesso di titoli scientifici o professionali. I contratti, di cui al presente comma, hanno durata semestrale o annuale, e possono essere rinnovati.
4. L'Ente Gestore, con proprie disposizioni, determina una specifica procedura di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte dal docente.
5. La frequenza ai corsi è obbligatoria; lo studente che non abbia frequentato almeno il 70% del monte ore previsto per ogni singolo insegnamento non sarà ammesso a sostenere il relativo esame. Il Consiglio della Scuola delibera sulla convalida della frequenza nei casi di soggiorno dello studente all'estero e nei casi di forza maggiore.
6. Il Consiglio della Scuola determina le procedure e i termini per la presentazione dei piani di studio e delle relative variazioni e modifiche. Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 pubblicato nella GU n.155 del 6 luglio 2007 – Supplemento Ordinario n.153, art.4 comma 2 il piano di studio non può contare più di 20 insegnamenti. Prima dell'inizio di ogni anno accademico la Scuola pubblica l'offerta formativa e l'elenco degli insegnamenti attivati accompagnato dall'indicazione del numero dei crediti attribuito a ciascuno di essi.

Art. 7 - Valutazione in crediti delle attività didattiche

A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero intero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. Al termine del corso di durata triennale, per tutte le attività di cui all'art. 6, lo studente avrà acquisito 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto 22 ottobre 2004 N. 270 art. 5 comma 1: "al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente" nonché ai sensi del comma 2 del medesimo art. 5: "La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti".

Art. 8 - Modalità di svolgimento degli esami e di altre verifiche di profitto

1. Il profitto conseguito nei corsi e nelle altre attività a scelta dello studente aventi analoghe caratteristiche, di cui all'art. 6, viene valutato per mezzo di prove scritte e/o orali, tenendo eventualmente conto di prove sostenute durante lo svolgimento delle varie attività. Ai sensi del D.M. 16 marzo 2007 pubblicato nella GU n.155 del 6 luglio 2007 - Supplemento Ordinario n.153, art.4 comma 2 nel caso di prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente. Il Consiglio della Scuola determina il periodo di validità del risultato delle prove preliminari intese ad ammettere lo studente a sostenere l'esame di profitto.
2. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto, nominate dal Preside della Scuola, sono composte di almeno due membri e presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina, nel caso di corsi a moduli o di più corsi con esame unico. E' possibile esaminare per sottocommissioni. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio della Scuola.
3. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione almeno al momento della fissazione degli appelli. Il candidato può ritirarsi dall'esame - senza conseguenze per il suo curriculum personale - prima della proclamazione del risultato finale da parte della commissione d'esame. Relativamente all'accettazione o rifiuto da parte del candidato del voto assegnato ad una prova scritta il Consiglio adotta le opportune deliberazioni.
4. Le commissioni dispongono di 30 (trenta) punti per la valutazione complessiva del profitto. Qualora il voto finale sia 30 la commissione può all'unanimità aggiungere la lode. La lode comporta la maggiorazione di un punto nella valutazione conseguita ai fini del conteggio ponderale della media finale dei voti.
5. Una valutazione espressa con due soli gradi di giudizio ("approvato" e "non approvato") è prevista per le "altre" attività formative: "ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini etc." di cui all'art.6 comma 1 lettera d).
6. Gli esami sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale.

Art. 9 - Tirocini

1. I tirocini previsti all'art. 6 comma 1 lettera f) si svolgono presso aziende, istituzioni e università, italiane e straniere, pubbliche e private, sotto la responsabilità della Scuola. Essi hanno la durata minima di ore 50.
2. Un'apposita commissione, nominata dal Coordinatore della Scuola, valuta gli studenti ritenuti idonei e che ne abbiano fatto domanda, ad accedere ai tirocini offerti, in relazione alla disponibilità delle aziende e/o istituzioni nonché alla natura delle mansioni da svolgere. La selezione degli studenti idonei e l'assegnazione del tirocinio viene effettuata a insindacabile giudizio della commissione stessa.
3. La Scuola, successivamente alla stipula di apposita convenzione con l'azienda/istituzione sede del tirocinio, nomina un tutor incaricato di monitorare le attività svolte dallo studente durante lo svolgimento dell'attività.
4. Al termine del tirocinio lo studente presenta una relazione sull'attività svolta ad una commissione composta dal professore ufficiale della materia relativa, dal tutor e da un rappresentante dell'azienda o istituzione nella quale ha prestato servizio. La commissione formula un giudizio sulla relazione e assegna i crediti corrispondenti secondo i criteri seguenti: massimo due (2) crediti per tirocini di durata compresa tra ore 50 e 100; massimo quattro (4) crediti per tirocini di durata superiore ad ore 100. Non possono essere inseriti nel Piano degli studi più di 4 CFU complessivi per attività di tirocinio.

Art. 10 - Riconoscimento di crediti

La Scuola può riconoscere, secondo propri criteri, attività formative svolte presso altre istituzioni e altri corsi di studio post-secondario, nonché conoscenze e abilità professionali ai sensi del D.M. 12 novembre 2004 n. 270 art. 5 comma 7. I relativi crediti sono attribuiti tenuto conto del contributo delle attività in oggetto al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 11 - Modalità di svolgimento della prova finale

1. La prova finale (alla quale sono assegnati 6 CFU) consiste nella discussione pubblica, condotta in lingua italiana e nelle lingue straniere curriculari, di una dissertazione scritta. Tipo e argomento della dissertazione sono concordati con il relatore prescelto.
2. Il giudizio viene espresso in centodecimi (/110) con eventuale lode, tenuto conto del curriculum dello studente, della sua preparazione e della presentazione del proprio lavoro di fronte alla commissione.
3. La commissione, nominata dal Presidente della Scuola, è composta da almeno sei membri: il Presidente della Scuola, il Preside della Scuola, il Presidente del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, un esperto designato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi del D.M. 10 gennaio 2002 n.38 art.7 comma 3, il Coordinatore Didattico, il relatore, esperti delle lingue e culture curriculari del candidato e presieduta dal Presidente o da un professore da lui delegato.

Art. 12 - Tutorato e orientamento

1. La Scuola può assegnare ad ogni studente iscritto al primo anno di corso un tutor, che lo assiste nella organizzazione delle attività formative e nell'acquisizione ed incremento della cultura generale e specialistica.

2. Il servizio di tutorato, in particolare, promuove il superamento dei problemi legati alla transizione dalla scuola media superiore alle scuole superiori per mediatori linguistici e ai corsi di studio in esse attivati e intesi al conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti e allo svolgimento delle attività formative indispensabili individuate per la classe L-12 delle "Lauree universitarie in mediazione linguistica".
3. La Scuola contribuisce alle attività di orientamento rivolte agli studenti delle scuole medie superiori che intendano iscriversi alle scuole superiori per mediatori linguistici, agli studenti del primo e del secondo anno del corso di studi che intendono meglio definire o modificare il piano di studi prescelto ed agli studenti del terzo anno che intendono proseguire gli studi o inserirsi in attività lavorative.

Art. 13. - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente nonché al Consiglio della Scuola e al Comitato tecnico-scientifico e di valutazione nel rispetto delle specifiche competenze.

ALLEGATO

1. Elenco dei settori scientifico-disciplinari (D.M. 4 ottobre 2000 allegato A)

L-LIN/01	GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02	DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
L-LIN/03	LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA FRANCESE
L-LIN/05	LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06	LINGUA E LETTERATURE ISPANO AMERICANE
L-LIN/07	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/08	LETTERATURA PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/09	LINGUA E TRADUZIONE LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/10	LETTERATURA INGLESE
L- LIN/11	LINGUE E LETTERATURE ANGLO AMERICANE
L- LIN/12	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA INGLESE
L LIN/13	LETTERATURA TEDESCA
L- LIN/14	LINGUA E TRADUZIONE LINGUA TEDESCA
L- LIN/15	LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
L- LIN/16	LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
L- LIN/17	LINGUA E LETTERATURA ROMENA
L- LIN/18	LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
L- LIN/19	FILOLOGIA UGRO FINNICA
L- LIN/20	LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
L- LIN/21	SLAVISTICA
L-OR/07	SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA
L-OR/08	EBRAICO
L-OR/09	LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA
L-OR/12	LINGUA E LETTERATURA ARABA
L-OR/13	ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA
L-OR/15	LINGUA E LETTERATURA PERSIANA
L-OR/18	INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
L-OR/19	LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
L-OR/21	LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA SUD-ORIENTALE
L-OR/22	LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA
L-FIL-LET/12	LINGUISTICA ITALIANA
L-FIL – LET/13	FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA
L-FIL – LET/14	CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-LIN/01	GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02	DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
M-FIL/05	FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
SPS/08	SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
INF/01	INFORMATICA
ING-INF/05	SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
M-STO/08	ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA